



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona della dott. Enrico RAVERA
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa promossa da

..... elettivamente domiciliata in Genova presso l'avv.
Paolo Languasco che la rappresenta e difende in forza di mandato depositato
in busta telematica

ricorrente

C O N T R O

MINISTERO dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc
dal Dirigente dell'Ufficio scolastico della Liguria, dott. Loris Azhar Perotti,
legalmente domiciliato in Genova via Assarotti 38

convenuto

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28 giugno 2016 la ricorrente ha chiesto la
condanna del MIUR a corrisponderle la somma di euro 1463,95 a titolo di
ferie non godute /o risarcimento del danno e/o retribuzione, per l'anno
scolastico 2012-2013

Si è costituito in giudizio il MIUR che ha contestato la domanda precisando
al riguardo che la somma eventualmente spettante sarebbe di euro 1254,77 in
quanto le ferie residue non sarebbero 25,07 ma 21.07 giorni.



La causa veniva quindi discussa dai difensori e decisa con sentenza contestuale alla odierna udienza.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente occorre dare atto che la difesa della ricorrente ha modificato riducendo la domanda ad euro 1254,77 - come indicato dalla difesa MIUR.

Nel merito la domanda è fondata.

La ricorrente nell'anno scolastico in questione (2012-2013) non era docente a tempo indeterminato ma determinato (dal 19.9.2012 al 30.6.2013).

La questione, relativa al pagamento delle ferie non godute per i lavoratori a tempo determinato nell'anno scolastico 2012-2013, è già stata decisa da Giudici di questa sezione (le cui sentenze sono state prodotte dalla ricorrente) e da ultimo con motivazione del tutto condivisa da questo Giudice dalla Corte di appello di Genova con la sentenza n. 529/2016 pubblicata il 22.12.2016 (RG 470/2016), cui si rinvia quanto alle questioni giuridiche (cfr. art. 118 comma 1 disp. att.) da intendersi di seguito trascritte.

In particolare per l'anno 2012:

- l'imputazione a ferie non può avvenire *ex post* da parte datoriale;
- le ferie non sono assimilabili alla sospensione delle attività didattiche durante le quali il docente resta comunque reperibile e a disposizione datoriale, laddove i rientri durante le ferie sottostanno a speciale disciplina per costi e rimborsi (art. 13 comma 12 CCNL);
- il periodo feriale va preventivamente fissato su richiesta del docente (cfr. art. 13 comma 8 CCNL) o diversamente su iniziativa del dirigente scolastico (cfr. 2109 c.c)

Per l'anno 2012 quindi non si può ricalcolare *ex post* a titolo di ferie un periodo che non è stato imputato *ex ante* come tale.

Per l'anno 2013:



- l'art. 1 comma 55 afferma che l'art. 5 comma 8 dl 95/2012 non si applica al personale supplente e le ferie vanno fruite, per tutti, nei priori di sospensione delle lezioni (comma 54) fatta eccezione (comma 55) per i casi in cui sia impossibile, perché non vi sono sospensione di lezioni.
- rispetto ai periodi del giugno 2013 è mancata la preventiva fissazione delle ferie;
- non essendovi stata fruizione di ferie, la situazione va valutata alla data di cessazione del rapporto e secondo la normativa in quel momento vigente

Ne consegue che alla ricorrente per l'anno scolastico 2012-2013 al termine del servizio (30.6.2013) spettavano i diritti di cui all'art. 1 comma 5 L. 228/2012 cioè la monetizzazione dei giorni non goduti.

Questi sono stati quantificati dal MIUR in giorni 21,07, sicchè il credito della ricorrente è euro 1254,77

Le spese nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definendo il giudizio condanna il MIUR a pagare alla ricorrente la somma di euro 1254,77 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo; condanna il MIUR a rifondere alla ricorrente le spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre spese generali oltre IVA CPA

Genova, 6 febbraio 2017

Il Giudice
Enrico RAVERA

